

Prot. n.GR/51/03

Roma,

*Agli Organismi ed alle Strutture rappresentati nel
Comitato di Sorveglianza del PSR 2014 -2020*

OGGETTO: Reg. (UE) n. 1303/2013 – art. 49 par. 3. Programma di sviluppo rurale (PSR) del Lazio
2014-2020. Procedura di consultazione scritta indetta con nota del Presidente del CDS
prot. GR5103-000001 del 06.08.2021.

Si fa riferimento alla nota in oggetto, inerente alla presentazione di una proposta di modifica del PSR
2014-2020.

Si rende noto che in merito ai contenuti della proposta sono pervenute osservazioni su alcuni aspetti
della modifica, riportate in forma sintetica nel testo sottostante per misura e tipologia di operazione,
insieme alla risposta dell’Autorità di gestione (AdG). Per la lettura completa delle osservazioni, si
rimanda alle note originali pervenute, consultabili nel sito web www.lazioeuropa.it , nel menù
dedicato al PSR FEASR, sezione Comitato di Sorveglianza.

A seguire, si riportano anche le osservazioni formulate dalla Commissione UE, con le relative
risposte fornite dall’AdG. La Commissione UE si è altresì riservata di effettuare eventuali ulteriori
osservazioni nella fase negoziale, una volta notificato il Programma, successivamente alla chiusura
formale della consultazione scritta in oggetto.

1. Osservazioni del partenariato

Si precisa che, in riferimento a ciascuna osservazione, la menzione dell’Organismo che l’ha
formulata non è esaustiva, in quanto osservazioni analoghe possono essere state formulate da più
Organismi.

- Misura 19 – LEADER

I GAL, ANCI e altri Organismi hanno richiesto sostanzialmente un saldo netto positivo di ulteriori risorse a favore dei 14 GAL già finanziati col PSR 2014-2020, motivando la richiesta con le seguenti esigenze:

- 1) consentire il finanziamento di ulteriori operazioni già presentate a valere sui PSL (Piani di sviluppo locale – sottomisura 19.2) 2014/2020, ammissibili ma non finanziate per carenza di fondi;
- 2) aprire nuovi bandi a valere sulle tipologie di operazioni già presenti nel PSL 2014/2020, con la possibilità di rideterminarne e aggiornarne la struttura, nel rispetto di quanto disposto e previsto dal Regolamento (UE) n. 1305/2013 attualmente vigente;
- 3) inserire nei PSL nuove operazioni, non già previste nei PSL approvati, previa dimostrazione della loro coerenza all'interno dell'ambito/i tematico/i scelto/i e in funzione dei risultati attesi nel singolo PSL modificato.

Risposta dell'AdG

Anzitutto si premette che, come noto, i PSL dei GAL 2014-2020 sono stati selezionati sulla base di strategie di sviluppo locale commisurate ad un importo di contributo pubblico di 5.000.000 di euro per GAL e pertanto tali strategie non possono subire significative modificazioni. Peraltro, il PSR Lazio complessivamente mette a disposizione 70.064.219 euro di risorse complessive sul LEADER (Spesa pubblica cofinanziata + finanziamenti integrativi regionali) a fronte di una quota minima obbligatoria di 59.372.648 euro, attestandosi pertanto ben al di sopra (+ 15%) dell'obiettivo minimo previsto dal regolamento 1305/2013, art. 59 (5).

In merito ai punti 1 e 2 dell'osservazione, in cui si propone di destinare ulteriori risorse ai singoli PSL per lo scorrimento delle graduatorie dei bandi già emanati dai GAL, o per l'apertura di nuovi bandi, va chiarito che i GAL possono operare le loro scelte gestionali rimodulando le risorse del PSL nell'ambito dei vincoli posti dal quadro normativo di riferimento, analogamente a quanto operato dalla Regione Lazio nei bandi a regia diretta regionale. Risorse aggiuntive potrebbero essere eventualmente assegnate in applicazione del meccanismo di premialità stabilito dal bando pubblico (DGR n. 770/2015) sulla base del quale è stata effettuata la selezione iniziale.

Per quanto riguarda il punto 3), ossia la proposta di inserire nuove tipologie di operazione all'interno dei PSL, si sottolinea che la composizione delle TO, all'interno del singolo PSL, ha costituito un elemento di selezione delle strategie di sviluppo locale, e può essere modificata solo con una modifica strategica del PSL interessato, ma comunque da sottoporsi a valutazione per eventuale approvazione

da parte della Regione Lazio senza alterare la dotazione complessiva del PSL (massimo 5.000.000 euro).

L'osservazione pertanto non è accolta.

Misura 6 TO 6.2.1

- ANCI, CNA e Lega Coop e Confcooperative propongono di destinare nuove risorse alla TO 6.2.1, sia per lo scorrimento delle graduatorie valide nell'ambito dei PSL, sia per aprire nuovi bandi eventualmente a regia diretta regionale.

Risposta dell'AdG

- Per quanto riguarda l'allocazione di nuove risorse a favore dei PSL per lo scorrimento di graduatorie esistenti o l'apertura di nuovi bandi a valere su una misura esistente, si rimanda alla precedente risposta sull'osservazione relativa alla Misura 19, punti 1 e 2.

- In riferimento all'ipotesi di aprire nuovi bandi a diretta regia regionale, si ritiene di confermare la scelta dell'AdG, operata nell'ambito della proposta di modifica della versione 9 del Programma (modifica straordinaria Covid), di disattivare la TO 6.2.1 a regia regionale per favorire altri interventi, nella convinzione che l'attuazione della TO 6.2.1, in ambito GAL, sia più efficace nel dare risposta ai fabbisogni dei singoli territori.

L'osservazione pertanto non è accolta.

- Misura 4, TO 4.1.1 e 4.2.1 e Misura 6, TO 6.1.1:

su queste misure, specificamente in relazione alle TO 4.1.1 e 4.2.1, la Federazione regionale dell'Ordine degli Agronomi e Forestali, Unindustria e diversi altri Organismi hanno espresso l'esigenza di destinare ulteriori risorse, sia per favorire l'approvazione di progetti presentati a valere sui bandi 2014-2020, valutati ammissibili ma non finanziati per carenza di risorse, sia per consentire l'apertura di nuovi bandi nel periodo di estensione dell'attuale PSR.

Su quest'ultimo aspetto le osservazioni formulate hanno espresso il dubbio che progetti presentati sui precedenti bandi, ancorché ammissibili, potrebbero essere obsoleti rispetto alle nuove esigenze di digitalizzazione e sostenibilità ambientale.

Risposta dell'AdG:

Occorre fare una premessa in merito ai due pacchetti finanziari messi a disposizione dal Reg. UE 2220/2020 per il periodo di estensione della programmazione 2014-2020 (risorse FEASR Ordinarie e risorse EURI):

- quanto alle risorse EURI destinate a finanziare interventi volti a favorire la ripresa economica post pandemia secondo i principi indicati nel novellato art. 58bis del reg. 1305/2013 - in particolare nel par. 5 (limite del 55%) - è intendimento dell'AdG prevedere esclusivamente l'emanazione di nuovi bandi;
- quanto invece alle risorse 21-22 del QFP 2014-2020 queste devono intendersi come risorse ordinarie aggiuntive pertanto spendibili a condizione che gli interventi siano stati avviati successivamente alla presentazione della domanda di sostegno, fatte salve le eccezioni di cui all'art. 60 del Reg. UE 1305/2013.

Pertanto, la scelta di finanziare i progetti ammissibili ad oggi non coperti da fondi, è coerente con il regolamento UE n. 1305/2013 e con i documenti di lavoro della Commissione UE inerenti la modifica.

L'osservazione pertanto non è accolta.

- Misura 4 – TO 4.4.1

Su questa misura si ravvisano osservazioni di segno contrario, in particolare:

- CIA-CONFAGRICOLTURA E COPAGRI, così come altri Organismi rappresentati nel Comitato, propone di prevedere nella proposta del biennio 2021-2022 misure e strumenti in grado di consentire ai territori l'attivazione di soluzioni strategiche al problema della fauna selvatica, attraverso progetti volti alla strutturazione di una vera e propria filiera produttiva in grado di valorizzare le carni ed altri eventuali sottoprodotti derivanti dagli interventi di abbattimento selettivo.

Risposta dell'AdG:

non si ravvisano elementi di contrarietà rispetto all'osservazione, in quanto gli interventi proposti sono complementari all'incremento di risorse a favore della TO 4.4.1.

La strutturazione di una vera e propria filiera produttiva in grado di valorizzare le carni ed altri eventuali sottoprodotti derivanti dagli interventi di abbattimento selettivo, tuttavia, richiede un'azione integrata molto complessa, che implica un nuovo approccio strategico per il quale, dati i tempi necessari, si ritiene più opportuno rimandare alla futura programmazione 2023-2027.

L'osservazione, pertanto, pur essendo utile per ulteriori riflessioni su tema, non è accolta.

- Lega Coop e Confcooperative propongono una diversa distribuzione delle risorse provenienti dall'estensione 21-22, nell'ambito della quale ritengono si debba ridurre la dotazione riservata alla TO 4.4.1 di circa 13,8 Milioni di euro, per destinarli alla Misura 19 – LEADER.

Risposta dell'AdG

Pur comprendendo che l'osservazione contiene una mera indicazione delle possibili allocazioni finanziarie, non è condivisibile, in quanto i danni da fauna selvatica costituiscono un'emergenza prioritaria per gli agricoltori del Lazio e l'Amministrazione intende farvi fronte con gli strumenti consentiti, anche dal PSR, per ridurre i disastrosi effetti economici. Quanto al rifinanziamento netto della M19 è stato già dibattuto in una risposta precedente (vedi risposta ad ANCI e GAL su M19), giudicandolo non percorribile.

L'osservazione, pertanto, non è accolta.

- Diversa allocazione di risorse, in particolare per le Misure 10, 13 e 14:

Lega Coop e Confcooperative propongono di destinare meno spesa pubblica aggiuntiva alle misure 10, 13 e 14, riducendone l'allocazione aggiuntiva di circa 21 milioni di euro. La proposta è mirata all'aumento delle risorse destinate alle TO 4.2.1, 6.1.1, 6.2.1 e alla misura 8. A quest'ultima misura si propone di destinare risorse aggiuntive ancorché non previste dalla proposta di modifica dell'AdG.

Risposta dell'AdG

non si condivide la proposta di destinare minori risorse alle M10, 13 e 14, in quanto il rinnovo degli impegni pluriennali è essenziale per mantenere gli effetti positivi sull'ambiente degli impegni scaduti o in scadenza nel 2021.

Per quanto attiene alla misura 8, sulla base delle domande ad oggi pervenute, il fabbisogno finanziario risulta soddisfatto e peraltro recentemente sono stati predisposti 2 bandi relativi alla TO 8.5.1, di cui uno con la raccolta appena conclusa e con l'istruttoria ancora in corso e il secondo (relativo alla Pianificazione forestale) di prossima pubblicazione.

L'osservazione pertanto non è accolta.

2. Osservazioni della Commissione UE – DG Agri

Di seguito si riportano le osservazioni della Commissione in carattere sottolineato e a seguire il testo di risposta/chiarimenti dell'AdG.

-si invita la Regione a controllare e specificare la base legale da indicare in SFC;

Risposta dell'AdG

si accoglie l'osservazione: anche a seguito degli ulteriori chiarimenti che ha fornito la Commissione UE, l'AdG intende avvalersi della clausola di cui all'articolo 11 lettera a) punti ii) e iii) del reg. UE n. 1305/2013, in quanto la modifica originariamente deriva da una variazione dell'intero contributo dell'Unione o della sua ripartizione annuale a livello di programma. In fase di notifica si provvederà ad inserire lo specifico riferimento normativo.

-si invita la Regione a correggere la congruenza al centesimo degli importi relativi alle risorse aggiuntive transizione/QFP ed EURI;

Risposta dell'AdG

si accoglie l'osservazione: la verifica è stata effettuata inserendo i dati al centesimo in SFC;

-si richiedono la descrizione delle modifiche, la rispettiva giustificazione, gli effetti previsti e l'impatto sugli indicatori, dettagliati per ogni misura/sottomisura/operazione che viene modificata. Si sottolinea che è necessario dettagliare le modifiche a livello di operazione, in particolare per la M10, e verificare la coerenza degli impegni con la durata degli stessi e, se del caso, i nuovi premi e le rispettive certificazioni. Si precisa, inoltre, che non vi è "l'obbligo di stipulare nuovi contratti" ma di non superare 3 anni per i nuovi contratti.

Risposta dell'AdG

Per quanto riguarda il primo periodo dell'osservazione, nel documento già vengono fornite giustificazioni a livello di singola misura/sottomisura/tipologia di operazione la cui dotazione finanziaria viene modificata.

Per quanto riguarda la misura 10, è stato inserito nel testo della proposta di modifica il dettaglio della dotazione aggiuntiva per singole TO.

Per quanto attiene a ogni singola TO della M10, e più in generale di tutte le misure, le dotazioni assegnate tengono conto dei fabbisogni presunti per la stipula di nuovi contratti agro-clima-

ambientali, stimati sulla base della partecipazione nei precedenti bandi i cui impegni sono scaduti nel 2020, più un ulteriore margine per la partecipazione di nuovi beneficiari e/o di nuove superfici.

Da un punto di vista strettamente formale, non vi è continuità degli impegni nel senso legale, in quanto i nuovi impegni che i beneficiari hanno sottoscritto a partire dal 2021 non costituiscono un prolungamento dei precedenti contratti (proroghe) bensì nuovi impegni con decorrenza dalla data di sottoscrizione della nuova domanda di sostegno (domanda iniziale). La durata dei nuovi contratti è triennale, in conformità all'art. 7 punti 2), 3) e 5) del reg. 2220 del 2020.

Non vi sono modifiche nella struttura delle singole TO della M10, come delle altre misure, pertanto il beneficiario che sottoscrive un nuovo contratto, di durata triennale, si assoggetta a tutti gli impegni già previsti nella scheda di misura e ribaditi nel bando, per una durata massima di tre anni.

Per quanto riguarda la durata dei singoli impegni, essa è coerente con la durata del contratto nel suo complesso. Gli impegni di durata inferiore al triennio sono mantenuti tali: ad esempio, nella TO 10.1.5 *Tecniche di agricoltura conservativa*, il divieto di monosuccessione colturale per un periodo superiore a due anni continua ad applicarsi ed è coerente con la durata del contratto, che è superiore in quanto triennale.

Inoltre, per i nuovi impegni 2021 e 2022 non sono previsti nuovi calcoli dei premi per ettaro di superficie sottoposta ad impegno, vista la continuità con il periodo di programmazione 2014-2020, ma è ovviamente prevista una clausola di salvaguardia per l'adeguamento dei premi nel caso di variazione del livello di base (*baseline*).

Infine, non si intendeva asserire che vi sia "l'obbligo di stipulare nuovi contratti", ma che per «*Per i nuovi impegni da assumere a partire dal 2021, gli Stati membri stabiliscono un periodo più breve da uno a tre anni nei rispettivi programmi di sviluppo rurale*» (art. 7 punti 2), 3) e 5) del reg. 2220 del 2020.). Pertanto, è stata corretta la relativa affermazione nel par. 3.1.1.1 *Allocazione delle nuove risorse ordinarie 21-22* della Proposta di modifica.

-Testo banda ultra-larga: si chiede di integrare all'interno della scheda di modifica, nonché nella sezione "descrizione della modifica" su SFC, il testo dell'informativa inviato dal Ministero alle Regioni in data 15/07/2021 comprensivo del raggiungimento dei target digitali.

Risposta dell'AdG

Si accoglie l'osservazione e si è proceduto in tal senso.

-Non-regressione e ring-fencing:

o Si chiede di distinguere chiaramente il rispetto della non regressione (art. 59 (6) del Regolamento (UE) 1305/2013) con il rispetto dei limiti (%) minimi relativi agli EURI. Si ricorda che i calcoli vanno fatti separatamente (per EURI tre calcoli: uno per non regressione e due per limiti minimi 37% e 55% riferiti alle misure/operazioni di cui all'art. 58 bis del Regolamento (UE) 1305/2013 paragrafi 4 e 5). In particolare, per gli EURI, in merito al minimo del 55%, si precisa che tale % viene rispettata nella misura in cui si considera la 4.4 come misura di investimento che contribuisce al "rilancio/ripresa" (articolo 58 bis paragrafo 5).

Risposta dell'AdG

In merito al primo periodo dell'osservazione, si è provveduto a illustrare, nel documento di modifica in forma più chiara il rispetto di ciascun vincolo previsto nell'ambito di ciascun pacchetto di risorse (ossia risorse aggiuntive ordinarie / risorse EURI).

Per le risorse EURI, le tabelle fornite già riportano il rispetto del limite del 37% e del 55% (art. 58bis par. 4 e 5 del reg. 1305/2013). E' stata tuttavia integrata la tabella al fine di chiarire ulteriormente l'avvenuto rispetto del principio di non regressione, anche sulle risorse EURI.

In merito all'ultimo punto, è corretto che la TO 4.4.1 contribuirà alla soglia del 55%, in quanto misura a investimento che prevede il rilancio economico (tramite una riduzione dei danni derivanti da fauna selvatica) e la sostenibilità ambientale (tramite azioni di coesistenza che riducono la pressione antropica sugli eco-sistemi naturali). Ciò è stato precisato nella scheda di modifica (vedi ultima versione documento di modifica n. 9 rev 1).

o Per le misure che contribuiscono al ring-fencing del 55% per la parte EURI si chiedono maggiori informazioni su come questi contribuiranno al rilancio economico, digitale e sostenibile.

Risposta dell'AdG

Per quanto riguarda la TO 4.4.1, già si è fornita risposta nell'osservazione precedente.

Per quanto riguarda la TO 4.1.1, la nuova dotazione sarà destinata ad investimenti nelle aziende agricole rivolti alla sostenibilità ambientale in zone particolarmente sensibili. Ciò è stato precisato nella scheda di modifica (vedi ultima versione documento di modifica n. 9 rev 1).

Pertanto, si ritiene che le TO previste intercettino uno o più degli obiettivi citati al suddetto art. 58bis par. 5 del reg. 1305/2013.

-Finanziamenti Nazionali/Regionali integrativi: non si condivide la riduzione delle risorse nazionali per le misure e operazioni per le quali in parallelo si aumentano le risorse UE, in particolare la riduzione delle risorse per le misure 10 e 11 alla luce della necessità di rafforzare gli obiettivi ambientali.

Risposta dell'AdG

Non si condivide l'osservazione in quanto:

Alla luce delle stime effettuate prima dell'emanazione dei bandi a condizione 2021 per le misure a superficie/capo, e soprattutto dalle prime proiezioni restituite dall'Organismo pagatore AGEA sulle domande presentate a valere sugli stessi bandi, risulta che le risorse che si intende riprogrammare sono sufficienti a garantire la copertura di tutti gli impegni assunti nel periodo 2014-2021 a valere sulle misure 10 e 11, oltre a risultare disponibili risorse residue per l'emanazione di ulteriori bandi da emanare sulla TO 10.1.8 e sulla misura 11 nel 2022. Gli obiettivi ambientali sono dunque ampiamente salvaguardati, essendo garantito il proseguimento del livello di partecipazione finora raggiunto sulle misure in parola.

E' intendimento dell'AdG proseguire con la proposta illustrata. Nell'ambito delle misure a superficie, infatti, i finanziamenti integrativi non contribuirebbero ad un innalzamento delle superfici sotto impegno, in quanto la SP stanziata con la proposta sarebbe già sufficiente a raggiungere l'obiettivo.

Per quanto riguarda le misure destinarie di risorse regionali aggiuntive, la rimodulazione delle risorse regionali a favore di interventi al di fuori della tabella 12 del PSR è puramente formale, in quanto la dotazione rimarrebbe destinata a interventi ricompresi nel PSR, seppure non riconducibili all'ambito degli aiuti di Stato (in quanto interventi a favore di enti pubblici per servizi essenziali).

Si ritiene opportuno rimodulare su tali investimenti le risorse regionali aggiuntive, che non devono sottostare alla regola di disimpegno automatico n+3, in quanto, essendo assoggettati alla normativa sugli appalti pubblici, presentano una complessità procedurale e tempi di realizzazione maggiori rispetto agli investimenti privati.

-Piano degli indicatori e quadro di efficacia : nel caso in cui le modifiche per gli indicatori "fisici" non siano proporzionali alle modifiche finanziarie della/e misura/operazione che vi concorre, si invita la Regione a fornire maggiori e più appropriate giustificazioni, ivi compreso per quanto riguarda le iniziative intraprese dalla Regione per correggere in corso di attuazione le risultanze dei Bandi che non consentivano verosimilmente di avvicinare i valori presi a riferimento come assunzioni dopo aver stabilito gli obiettivi da raggiungere sulla base delle allocazioni finanziarie. Al riguardo, si ritiene necessario fare riferimento anche a quanto previsto dal Regolamento (UE) 1303/2013, paragrafo 5 dell'allegato II, e all'art. 5 paragrafo 6 del Regolamento (UE) 215/2014 per quanto riguarda gli indicatori del quadro di efficacia.

Risposta dell'AdG

Si accoglie l'osservazione:

Nel testo del capitolo 3.3 della Proposta di modifica, relativo al Piano degli indicatori, sono stati inseriti ulteriori elementi descrittivi e giustificativi del fatto che la modifica degli indicatori fisici non sia proporzionale alla variazione finanziaria: ciò in particolare avviene in riferimento alla misura 4, TO 4.1.1 nella FA 2A, alla misura 4, TO 4.2.1 nella FA 3A, alla misura 5, TO 5.1.1, nella FA 3B e alla misura 7, TO 7.3.1, nella FA 6C.

Si è dato altresì conto delle iniziative messe in campo dall'AdG, successivamente alla prima tornata di bandi delle TO 4.1.1 e 4.2.1, per cercare di avvicinare il contributo medio dei progetti finanziati al valore stimato in fase ex ante. Infatti, nell'ambito del secondo bando delle TO 4.1.1 e 4.2.1, già si è operato con una riduzione del massimale di intervento.

In futuro, potranno essere rivisti anche i criteri di selezione, prima dell'emanazione del futuro bando e da sottoporre al parere del CDS, per avvicinare l'importo medio del contributo finanziato ai suoi obiettivi iniziali.

In ogni caso, è stata invocata, laddove opportuno, la clausola prevista dal Regolamento (UE) 1303/2013, paragrafo 5 dell'allegato II, e all'art. 5 paragrafo 6 del Regolamento (UE) 215/2014.

Conclusioni della consultazione scritta

Tenuto conto delle osservazioni pervenute e dell'accoglimento di alcune richieste di revisione del documento contenente la proposta di modifica del PSR 2014-2020, si allega una versione revisionata

(documento n. 9 Rev 1) dello stesso in cui le modifiche sono state evidenziate in carattere rosso a sfondo giallo.

Nel documento è stata altresì integrata la scheda relativa alle informazioni richieste dalla Commissione UE in merito alla sottomisura 7.3 Banda Ultra-larga.

Infine, si rende noto che il Valutatore indipendente ha elaborato il suo contributo sulla proposta di modifica in oggetto, che verrà messo a disposizione nel sito www.lazioeuropa.it congiuntamente al documento di modifica revisionato, sempre nella citata sezione dedicata al Comitato di sorveglianza del PSR.

In conclusione, essendo decorso il termine di 10 giorni lavorativi dalla trasmissione della proposta di modifica a codesto Comitato - e avendo dato conto delle osservazioni pervenute e delle controdeduzioni dell'AdG - la consultazione in oggetto si ritiene conclusa, e la relativa documentazione approvata nella versione revisionata

Sarà cura della Scrivente Amministrazione provvedere alla notifica della proposta di modifica alla Commissione UE tramite il sistema informativo SFC.

L'Autorità di gestione del PSR
Dott. Ing. Mauro Lasagna